



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 PRIMA SEZIONE PENALE

13099 / 11

UDIENZA CAMERA DI  
 CONSIGLIO  
 DEL 08/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. LUIGI PIETRO CALAZZO
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. ANGELA TARDIO
- Dott. PAOLA PIRACCINI

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 500/2011-
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 41917/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) [REDACTED] N. IL 27/04/1963

1e + 1e

avverso l'ordinanza n. 1313/2010 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del  
 24/09/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO  
 ROMBOLA';

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Giuseppe Galati*, che  
 ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordi-  
 namento impugnato limitatamente alla parte  
 relativa all'aggravante dell'art. 7 l.n. 203/98 -

Udit. difensori *Avv. G. Filippini* e *Avv. S. Sgubbi*, che ha chiesto  
 l'accoglimento del ricorso -

*3*

Con ordinanza 20/9/10 il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/6/10 dal Gip del Tribunale di Bologna nei confronti di [redacted] per i reati, contestati in Maranello (MO) quanto meno dal 2005 e fino agli inizi del 2008, tutti con l'aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/91, di riciclaggio aggravato continuato in concorso (capo A), reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/00: capi D ed E) e reati fallimentari (art. 223 r.d. 267/42: capi H ed O) in relazione al dissesto della [redacted] spa (dichiarata fallita il 15/10/10).

Il [redacted] commercialista di Lugano, è indagato per aver gestito - quale fiduciario di [redacted] collegato col clan [redacted] di Isola di Capo Rizzuto (KR), emissari della cosca in Modena i fratelli [redacted] e [redacted] - le ditte [redacted] spa con sede in Maranello (di cui, utilizzata per il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, il [redacted] era gestore di fatto su incarico di [redacted], padre dei nominati fratelli [redacted] ed [redacted], con sede in Svizzera e filiale in Austria, anche al fine di emettere false fatture che, con il metodo della c.d. "frode carosello", consentiva indebiti lucri fiscali alle due società (la [redacted] infine fallita), entrambe controllate dagli [redacted] (in tal senso anche i collaboratori di giustizia [redacted] e [redacted]).

Il sistema (dove la [redacted] figurava talora come acquirente interposta o società filtro tra la "cartiera" e l'acquirente, talora come diretta beneficiaria della fornitura) consisteva nell'emissione di false fatture di vendita di materiale (microprocessori) inesistente, che producevano apparenti crediti di imposta (IVA).

Il Tribunale, nel confermare l'ordinanza cautelare del Gip, riteneva sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. In particolare riteneva la consapevolezza piena del [redacted] dell'origine delittuosa del denaro da lui gestito e di favorire con la propria condotta non solo i tornaconti economici propri e del proprio diretto referente [redacted] ma anche quelli della cosca mafiosa degli [redacted]. Ciò per il suo interesse in ben tre società riconducibili agli [redacted] stessi (oltre alla [redacted] e alla [redacted], anche quote della [redacted] di Cosenza da lui personalmente acquistate per conto del [redacted] e il suo documentato incontro nel gennaio 2007 con [redacted] appositamente recatosi a Lugano per incontrarlo con il [redacted]. Nel gennaio 2009 era posto in essere nell'interesse del [redacted] un tentativo di proseguire con altra società (la [redacted] l'attività della [redacted] in odore di fallimento. Quanto alle esigenze cautelari, erano ravvisate nell'essere l'attività criminosa tuttora in corso per il tramite di altre società riconducibili al [redacted] (la [redacted] srl e la [redacted] Technology con sede in Gualtieri), e ciò nonostante la dichiarata cessazione da parte dell'indagato della sua attività di intermediatore finanziario.

Ricorreva per cassazione la difesa del [redacted], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L n. 203/91 (contraddittoriamente il Tribunale, in ossequio della citata sentenza [redacted] delle S.U. n. 2696 del 2008, aveva dapprima ammesso la natura anche soggettiva dell'aggravante c.d. mafiosa ed infine ne aveva ritenuto la sussistenza sulla base di momenti e requisiti unicamente oggettivi); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (a) sulla ravvisata aggravante in relazione ai singoli reati contestati (laddove il [redacted] era solo il professionista di

fiducia del [redacted] e non era tenuto a conoscere i pretesi rapporti di costui con gli [redacted]; (b) sulla ricorrenza, in particolare, del reato sub A (risultando solo il rapporto del [redacted] con [redacted] e con un ruolo, che neppure risulta sostanziale, solo nella [redacted] e nella [redacted] srl e non anche nella [redacted] spa); (c) sulla ricorrenza dei reati fiscali (non essendo chiaro, in particolare, la contestazione del reato di uso di fatture false sub D da parte della [redacted], mentre nella rubrica il fatto è descritto come di emissione, nonché il ruolo del [redacted] nella [redacted], cui il soggetto risulta del tutto estraneo); (d) sulla ricorrenza dei reati fallimentari (vista appunto l'estraneità del [redacted] alla società fallita, senza che nel provvedimento si dia ragione del suo ritenuto coinvolgimento di fatto; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (a parte l'erroneità di ritenere presunte in modo assoluto le esigenze cautelari nel caso di reati aggravati ex art. 7 L n. 203/91, il pericolo di recidiva era paventato dal giudice del riesame in modo del tutto astratto ed ipotetico, sottovalutando altresì l'incidenza della sospensione del soggetto dall'albo professionale e la sua fuoriuscita dallo studio associato in cui esercitava).

All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L n. 203/91, la difesa per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato. E' pacifica giurisprudenza di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, [redacted], allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.

Diversamente per l'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91. Correttamente il Tribunale del riesame ha ricordato che, anche quando essa è contestata sotto il profilo oggettivo (l'aver commesso i reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale in oggetto: nel caso il clan [redacted] di Isola di Capo Rizzuto), c'è l'esigenza di provare che con la sua condotta (anche se primariamente volta all'utile personale) il soggetto fosse consapevole di favorire (anche) l'attività della cosca. E in concreto il Tribunale ha individuato la prova nel costante interessamento del [redacted] a società riferibili agli [redacted] (prima la [redacted] e la [redacted] spa, poi [redacted] srl), nel viaggio a Lugano per incontrare il commercialista svizzero fatto nel 2007 dal [redacted] in compagnia di [redacted] emissario a Modena della cosca crotonese, nel

Roma, il 30 MAR. 2011

tentativo di sostituire altra ditta (la [redacted]) nell'attività della [redacted] prossima al fallimento.

Il ruolo del [redacted] di riciclatore del denaro della cosca non è contestata (ne parlano diffusamente anche i collaboratori di giustizia [redacted] e [redacted]), ma si assume dalla difesa che il commercialista [redacted] non ne fosse consapevole, agendo nel suo ruolo professionale (sia pure distorto) nel solo interesse del proprio cliente, il Pelaggi. Egli inoltre sarebbe stato del tutto estraneo alla [redacted].

Sotto il primo profilo il rilievo è fondato. Manca la prova della consapevolezza del [redacted] di favorire, con la propria opera professionale, una cosca mafiosa e non solamente il malaffare del proprio cliente, il [redacted]. Non valgono a sopperire a tale carenza le considerazioni di carattere logico formulate dai giudici di merito e i soli riscontri fattuali proposti: l'intervento "professionale" sistematico del [redacted], il pieno inserimento del [redacted] nella organizzazione di riciclaggio degli [redacted] (a ciò investito dallo stesso [redacted] soggetto ai vertici del sodalizio mafioso), il contatto diretto intervenuto in un'occasione anche con [redacted] (figlio di [redacted] e, con il fratello [redacted] emissario a Modena del clan) che si accompagnava al [redacted] escluderebbero ogni ipotesi di contributo inconsapevole. Resta infatti insuperabile l'osservazione che tutto ciò che il [redacted] ha fatto, sia pur di illecito, lo ha fatto in favore del cliente [redacted], potendo ignorare le connessioni di costui con la malavita organizzata.

Tanto premesso, resta che il ruolo del luganese [redacted] non solo nella svizzera [redacted] ma anche nella [redacted] di Maranello, deriva dalla stessa interconnessione operativa delle due ditte che si legge nei capi d'imputazione e nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Ruolo che alternativamente vede la N [redacted] come destinataria delle false fatturazioni (capo D) o come venditrice della merce (capo E). Allo stesso modo, con le false operazioni, il [redacted] contribuisce al fallimento della [redacted] sia sotto il profilo della redazione del bilancio (capo H) che dell'abusivo ricorso al credito (capo O/b).

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata sotto il solo profilo della sussistenza, non adeguatamente motivata, dell'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91. Per il resto il ricorso va rigettato.

Pqm

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

*Il Direttore del Tribunale di Bologna*  
Roma, 8/2/11 *Per essere trasmessa a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore del Tribunale di Bologna per sentenze dell'art. 96 c. 6 ter d.r.g. art. 256.*

Il cons. est.

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

Il Presidente

30 MAR. 2011

IL CANCELLIERE  
Stefania Esicella